



# POLITECNICO DI TORINO

---

## AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO BAR/TAVOLA CALDA PRESSO LA SEDE DEL POLITECNICO DI C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - TORINO

TRA

**IL POLITECNICO di TORINO**, con sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, Partita IVA n. 00518460019, (di seguito denominato anche “Concedente” o “Politecnico”), rappresentata dal Dott. Aldo Tommasin, [REDACTED], in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

**CAMST Ristorazione Italiana Soc. Coop. a r.l.**, di seguito nominata per brevità anche “Concessionario” o “CAMST” con sede legale a Villanova di Castenaso (BO), Via Tosarelli, 318, Partita IVA 00501611206, iscritta all’Albo delle società cooperative con il N. Al00118, sezione cooperative a mutualità prevalente, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c., categoria cooperative di produzione e lavoro, come risulta dall’estratto della visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Bologna, che si allega per estratto al presente atto (All. 1), in persona di Sabrina Mosesso [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità e in veste di Consigliere Delegato con poteri di rappresentanza, domiciliata per la sua carica ed ai fini del presente Atto presso la sede legale, di seguito solidalmente denominate “Parti”

### Premesso che

- Con Determina N. 105/2011 - X.7 del 8 febbraio 2011 del Dirigente dell’Area Edilizia è stato nominato, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Marco Pellochiù;
- In attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2010 è stata esperita una procedura per l’affidamento in Concessione del servizio di ristorazione nel corso dell’intera

giornata, con connessa qualificazione dello spazio finalizzato all'esercizio di detto servizio, presso la "Cittadella Politecnica". L'affidamento attiene ad una Concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti allora vigente) in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;

- In data 03/12/2012, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2012, è stato stipulato con la società CAMST - Ristorazione Italiana Soc. Coop. a r.l., aggiudicataria della predetta procedura, il contratto Rep. N. 708, della durata di 12 anni (con scadenza al 03/12/2024), avente ad oggetto la gestione del servizio di caffetteria e ristorazione, la realizzazione degli interventi di qualificazione dello spazio concesso, necessari al fine dell'erogazione dei servizi di ristorazione, nonché altri servizi aggiuntivi attinenti alla "vita universitaria" che il Concessionario, in un'ottica di aggregazione sociale e studentesca e di riqualificazione urbana, ha proposto nell'Offerta Tecnica presentata in fase di gara;
- Con contratto sottoscritto in data 16/10/2013, la società CAMST Soc. Coop. a r.l ha affidato in Sub-concessione alla CELID S.C. l'esecuzione del servizio aggiuntivo di Bookshop (libreria, edicola, gadget). Nell'atto di Sub-concessione, avente validità fino al 03/12/2024, le Parti hanno dichiarato che laddove venga meno, a qualunque titolo e per qualunque causa, l'efficacia della Concessione di servizi Rep. N. 708 stipulata tra la società CAMST Soc. Coop. a r.l e il Politecnico, l'atto di Sub-concessione si risolverà automaticamente. Inoltre è stato concordato che la Sub-concessione è risolta di diritto nel caso di apertura di una procedura concorsuale a carico del Sub-concessionario o di messa in liquidazione dello stesso;
- A causa della situazione economica negativa in cui versava la CELID S.C., nell'anno 2015 tale società ha avviato la procedura di scioglimento e liquidazione e nel mese di giugno 2016 ha interrotto il predetto servizio di Bookshop. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21/12/2015, pubblicato nella G.U. n.32 del 09/02/2016, la CELID S.C. è stata sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- In sostituzione del servizio aggiuntivo di Bookshop, la società CAMST si è resa disponibile a proporre un nuovo servizio aggiuntivo in grado di soddisfare le esigenze dell'Ateneo;

- In data 22/07/2016 la società CAMST - Ristorazione italiana Soc. Coop. a r.l. ha comunicato che - a fronte di un andamento economico costantemente negativo della gestione del servizio ristorativo svolto presso la Caffetteria della “Cittadella Politecnica” - si trova nell'impossibilità di rispettare gli obblighi contrattuali assunti alle condizioni economiche e di qualità imposte dal contratto Rep. N. 708/2012. Ha pertanto proposto la risoluzione consensuale anticipata del contratto in essere e la disponibilità a garantire la continuità del servizio fino all'espletamento di una procedura di gara per l'individuazione di un nuovo gestore, assicurando il rispetto dei livelli occupazionali del personale attualmente in servizio;
- Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, nella seduta del 21/12/2016, ha valutato positivamente l'interesse dell'Ateneo a vagliare la proposta di risoluzione consensuale del contratto di Concessione rep. N. 708 del 03/12/2012 avanzata dalla società CAMST, senza pregiudizio per l'Amministrazione e compatibilmente con le esigenze della stessa;
- Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione - preso atto delle esigenze dell'Ateneo derivanti dal recente quadro giudiziale inerente il contenzioso pendente con i gestori dei Bar interni, ed in particolare viste le tempistiche della procedura di esecuzione forzata in corso presso i Bar gestiti dalla società SMAD presso la sede di Corso Duca degli Abruzzi - ha accolto positivamente la disponibilità della CAMST di erogare, in sostituzione del servizio aggiuntivo di Bookshop, un servizio bar/tavola calda nella sede di c.so Duca degli Abruzzi - 24, a far data dalla disponibilità dei locali e fino alla data di efficacia della risoluzione consensuale;
- Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, con Delibera dell'08.03.2017, ha autorizzato la risoluzione consensuale del contratto di Concessione Rep. n. 708 stipulato in data 03.12.2012 tra il Politecnico di Torino e la società CAMST Soc. Coop. a r.l., nei termini concordati dalle Parti, le quali, in particolare, hanno previsto che, decorsi 14 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di risoluzione consensuale e dall'individuazione del nuovo Concessionario, si intenderà risolto consensualmente il contratto Rep. n.708 del 03.12.2012 e tutti gli atti di Sub-concessione ad esso connessi. Qualora entro il precitato termine di 14 mesi non sia stato individuato un nuovo Concessionario, la CAMST si impegna a garantire le prestazioni oggetto del contratto Rep. n. 708/2012 e dei servizi aggiuntivi fino all'individuazione del nuovo affidatario, selezionato mediante

procedura di gara e, comunque, non oltre il termine di 18 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di risoluzione consensuale;

- Con la medesima Delibera dell'08.03.2017, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato - a far data dalla disponibilità dei locali e fino alla data di efficacia dell'atto di risoluzione consensuale - l'affidamento a favore della società CAMST Soc. Coop. a r.l del "Servizio bar/tavola calda presso la sede di c.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino" (ex Bar Katia), in sostituzione del servizio aggiuntivo di Bookshop, interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta della società CELID S.C.;
- In attuazione della citata Delibera, in data 15.03.2017, tra il Politecnico di Torino e la società CAMST Soc. Coop. a r.l. è stato sottoscritto l'atto Rep. N. 714 del 15.03.2017 avente ad oggetto integrazione/modifica e risoluzione consensuale anticipata del contratto Rep. N.708 del 03.12.2012. Le integrazioni e modifiche alle clausole del contratto di Concessione Rep. N. 708 del 03/12/2012 avranno effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto Rep. N. 714 del 15.03.2017.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 – DEFINIZIONI**

Nell'ambito del presente Contratto si intende per:

“Concessionario”: l'operatore economico cui è affidata la Concessione dei servizi.

“Amministrazione Committente”: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato “Amministrazione”).

Contratto Rep. N. 708 del 03.12.2012, avente ad oggetto “Concessione del servizio di ristorazione nel corso dell'intera giornata, con connessa riqualificazione dello spazio finalizzato all'esercizio di detto servizio, presso la Cittadella Politecnica”, modificato ed integrato dal contratto sottoscritto in data 15.03.2017.

C.S.O.: Capitolato Speciale d'Oneri allegato al contratto Rep. N. 708 del 03.12.2012 e relativi allegati.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente Atto di Concessione disponga diversamente.

## **Art. 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

## **Art. 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

L'assunzione del servizio di cui al presente Contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, il Concessionario, all'atto della firma del Contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma dell'articolo 1341 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.O, in quanto compatibili. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere la Concessione, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi da praticare nei confronti degli utenti, imposti dall'Amministrazione. Infine, si precisa che l'assunzione della Concessione implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

La Concessione è regolata, oltre che dalle norme del presente Contratto e dei documenti richiamati, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con dalle leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia oggetto di affidamento.

In particolare, il Concessionario è obbligato all'osservanza di:

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, a titolo esemplificativo relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, all'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia.
- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro.

## **Art. 4 - OGGETTO**

Con il presente Atto il Politecnico di Torino affida in Concessione alla società CAMST Soc. Coop a rl, che accetta, la gestione del bar/tavola calda, ubicato presso i locali di C.so Duca degli Abruzzi n. 24 –

Torino (ex Bar Katia), e ora rinominati “Bar Denise”, meglio identificati nella planimetria allegata. (All. 2).

Il predetto servizio si configura come servizio aggiuntivo, di cui all’art. 4 del contratto Rep. 708 del 2012, erogato in sostituzione del servizio aggiuntivo di Bookshop.

Il Concessionario si impegna a:

- Assicurare il servizio di gestione bar/tavola calda, secondo quanto previsto nel presente Atto e, per quanto compatibile, nel contratto Rep. N. 708 del 2012 e nel relativo C.S.O. e allegati;
- Convenzionarsi con la società fornitrice dei buoni pasto erogati dall’Amministrazione in favore dei propri dipendenti;
- Eseguire qualunque operazione, non esplicitamente indicata nel presente documento, utile per fornire un servizio efficiente.

L’avvio del servizio è previsto indicativamente entro 7 giorni dalla data del verbale di consegna degli spazi messi a disposizione del Concessionario al fine di consentirgli l’erogazione dei servizi oggetto di affidamento. Prima dell’avvio del servizio, il Concessionario è tenuto a presentare un progetto di organizzazione degli spazi e del servizio, che dovrà essere approvato dal RUP.

#### **Art. 5 - DURATA**

La durata del presente atto - indicativamente di 14 mesi - è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende del contratto Rep. N. 708 del 03.12.2012, come modificato ed integrato dal contratto Rep. N. 714 del 15.03.2017.

Qualora entro il precitato termine di 14 mesi non sia stato individuato un nuovo Concessionario, la CAMST si impegna a garantire le prestazioni oggetto del presente contratto fino all’individuazione del nuovo affidatario, selezionato mediante procedura di gara, e comunque non oltre il termine di 18 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di risoluzione consensuale Rep. N. 714 del 15.03.2017.

Il Concessionario al termine della Concessione non avrà titolo ad esigere un indennizzo o una buonuscita.

#### **Art. 6 – LUOGO DI ESECUZIONE**

Al solo ed unico fine di consentire l’erogazione del servizio aggiuntivo oggetto del presente atto, il Politecnico mette a disposizione del Concessionario, a far data dalla loro disponibilità, i seguenti locali siti in C.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino, ove è allocato il servizio di bar/tavola calda:

1. un locale destinato al servizio caffetteria – tavola calda
2. un locale sala studio destinato al consumo dei pasti dalle ore 11:30 alle ore 14:30
3. un locale destinato alla preparazione dei cibi
4. un'area con funzioni di disimpegno/stoccaggio non deperibili
5. un magazzino
6. servizi igienici e spazi per il personale

Ad eccezione dei primi due locali, la cui destinazione è vincolata, gli altri spazi potranno essere organizzati ed utilizzati dal Concessionario in modo discrezionale, purché nel rispetto delle norme igieniche sanitarie, dei diritti dei lavoratori e delle norme di sicurezza.

I predetti locali saranno allestiti con arredi, apparecchiature e attrezzature di proprietà del Politecnico, secondo quanto risulta dall'elenco allegato (All. 3).

La società CAMST si impegna a mantenere i suddetti beni in condizioni ottimali tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.

Per la Concessione in uso dei predetti spazi il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone concessorio annuo, pari a € 56.810,00 (Iva esclusa), le cui modalità di erogazione sono disciplinate in apposito atto separato, cui si rinvia.

La Concessione degli spazi trova la sua causa nella gestione del servizio aggiuntivo affidato al Concessionario e pertanto la sua durata è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende del presente atto e del contratto Rep n. 708 del 03.12.2012 come modificato ed integrato dal contratto Rep. N. 714 del 15.03.2017.

Le parti, in nessun caso, intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella legge 392/1978, trattandosi infatti di Concessione amministrativa da parte di Pubblica Amministrazione finalizzata e strumentale al raggiungimento delle finalità di cui alla Concessione del servizio in oggetto e subordinata a tutti gli effetti alla stessa Concessione.

La consegna degli spazi è prevista indicativamente per il giorno 06.04.2017.

Il Politecnico si riserva il diritto di poter accedere, anche senza preavviso, presso i locali affidati al Concessionario per lo svolgimento del servizio, al fine di accertare:

- il corretto stato di manutenzione
- il rispetto delle normative di igiene alimentare

- il rispetto delle prescrizioni richiamate nel presente contratto

Per lo svolgimento delle verifiche il Politecnico potrà avvalersi di proprio personale o di professionisti appositamente incaricati.

### **Art. 7 – ORARI DEI SERVIZI**

Il Concessionario deve assicurare i seguenti **servizi minimi**:

- servizio di caffetteria, colazioni, tavola fredda, tavola calda: dal lunedì al venerdì
- servizio di caffetteria, colazioni, tavola fredda: sabato, dal 1.08 al 31.08 e dal 24.12 al 6.01

Il Concessionario deve garantire l'apertura al pubblico dei locali nei seguenti orari:

dal 1.10 al 30.06: lunedì – venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 18:30

sabato: dalle ore 8:30 alle ore 12:30

dal 1.07 al 30.09 lunedì – venerdì: dalle ore 8:00 alle ore 17:30

sabato: chiuso

giorni prefestivi, dal 23.12 al 5.01 e giorni di ponte dal 1.10 al 30.06 (1 giorno lavorativo):

lunedì – venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00

sabato chiuso

giorni prefestivi e giorni di ponte dal 1.07 al 30.09 (1 giorno lavorativo):

lunedì – venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00

sabato chiuso

Chiusura per ferie 20 giorni/anno (lavorativi) da concordare con il Direttore dell'esecuzione del Contratto nei seguenti periodi: dal 1.8 – 31.8; dal 24.12 – 6.01

### **Art. 8 – QUALITA' DEI PRODOTTI E CONTROLLI**

Tutte le preparazioni alimentari devono rispettare livelli qualitativi minimi di seguito indicati:

- Prodotti di caffetteria
  - Miscela di caffè di alta qualità (marchio primario) con percentuale di arabica superiore all'80%
  - Latte fresco (pastorizzato o microfiltrato)
  - Bevande fredde prodotte esclusivamente da industrie di rilevanza nazionale e/o internazionale
- Brioches e prodotti di pasticceria:
  - veicolati non prodotti con l'utilizzo di pre-lavorati surgelati
  - prodotti con l'utilizzo di pre-lavorati surgelati e cotti in forno sul posto



- Tavola fredda:
  - Pane fresco da forno non prodotto con l'utilizzo di pre-lavorati surgelati
  - Prodotti freschi (non surgelati) di elevata qualità (DOP o IGP)
- Tavola calda:
  - Piatti prodotti sul posto e/o veicolati prodotti con ingredienti freschi\* di elevata qualità (l'elenco degli ingredienti con l'indicazione della provenienza e gli elementi qualitativi che li caratterizzano deve essere reso disponibile agli utenti)
  - All'utenza devono essere proposti almeno:
    - o 1 primo piatto a base di carboidrati
    - o 1 secondo piatto a base proteica (carne, pesce, uova)
    - o 1 contorno
    - o 1 piatto unico disponibile, a scelta, con proteine animali o vegetali (adatto a vegetariani)

\* il ricorso a prodotti surgelati è consentito solo per il pesce e per gli ingredienti non reperibili sul mercato per ragioni stagionali o per obblighi normativi.

Per tutti i prodotti somministrati dovranno essere rispettate le grammature minime indicate in allegato (All. 4). La somministrazione di altri prodotti deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del Contratto unitamente al loro prezzo di vendita.

#### **Art. 9 – RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA**

Per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti il Concessionario potrà usufruire di una porzione di isola ecologica utilizzata anche da altri operatori. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire in conformità alle disposizioni impartite dalla Città di Torino.

Per accedere ai locali di propria pertinenza e per la consegna delle derrate, il Concessionario potrà utilizzare l'accesso di via d'Ovidio 10; l'accesso ai locali anche negli orari di chiusura del Politecnico sarà possibile attraverso il servizio di portineria.

#### **Art. 10 – PREZZI**

Il Concessionario è tenuto ad applicare il listino prezzi allegato (All. 5).

Copia del listino prezzi sottoscritta dal RUP dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno del locale. I prezzi applicati non saranno oggetto di adeguamento nel corso della gestione.

### **Art. 11 – MEZZI DI PAGAMENTO**

Il pagamento delle consumazioni da parte degli utenti potrà avvenire:

- mediante card elettronica o buoni cartacei forniti al personale del Politecnico, nonché mediante altri buoni pasto emessi dai principali circuiti;
- in contanti da parte degli utenti che non dispongono di card elettronica o buoni cartacei.

Il Concessionario è tenuto a convenzionarsi con la società fornitrice dei buoni pasto (Bluticket) che l'Amministrazione eroga ai propri dipendenti e, nel caso di variazione, a convenzionarsi con la/le Società future.

### **Art. 12 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a carico del Concessionario tutte le attività di pulizia e le manutenzioni ordinarie dei locali e degli impianti annessi, delle macchine, delle attrezzature e degli arredi presenti, nonché i costi derivanti da servizi o forniture erogate dal Politecnico su richiesta del Concessionario, così come i costi relativi agli ulteriori beni necessari al Concessionario per l'erogazione dei servizi.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutti i costi legati alla gestione dell'attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il costo del personale, delle derrate alimentari, dei materiali di consumo, delle utenze, le imposte dovute in funzione dell'attività del Concessionario. I servizi eventualmente richiesti ed erogati dall'Ateneo (es. climatizzazione) dovranno essere rimborsati sulla base dei costi sostenuti dal Politecnico unitamente al pagamento del canone concessorio.

### **Art. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI**

Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, come specificato al Titolo II del C.S.O. allegato al contratto Rep. N. 708 del 2012, come modificato ed integrato dal contratto Rep. N. 714 del 15.03.2017.

### **Art. 14 – CLAUSOLA SOCIALE**

Il Concessionario è tenuto ad assumere il personale dipendente della società SMAD da almeno tre mesi, impiegato presso i Bar gestiti dalla società medesima presso la sede del Politecnico di c.so Duca degli Abruzzi, 24 – Torino, alla data di sottoscrizione dell'atto Rep. N. 714 del 15.03.2017, ad eccezione di quanti siano coinvolti direttamente o indirettamente nella Società SMAD o che siano ad essi collegati

con grado di parentela o affinità con i soci della società. Le specifiche relative a nominativi, numero addetti, mansioni, livelli, monte ore giornaliero, anzianità di servizio e CCNL applicato sono riportate in allegato (All. 6).

L'inosservanza della presente clausola determina la risoluzione di diritto del presente Atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, con riserva di risarcimento danni.

#### **Art. 15 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario deve essere in possesso, per tutta la durata della Concessione, dei permessi, autorizzazioni e licenze richiesti dalla normativa vigente in materia di ristorazione per l'esercizio dell'attività oggetto della presente Concessione.

Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali di produzione ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte di organi ufficiali di vigilanza igienico sanitaria o di tecnici incaricati dal Concedente per la verifica della conformità del servizio.

Il contratto sarà risolto di diritto qualora l'autorizzazione all'esercizio per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente.

Il Concessionario, se necessario, dovrà inoltre possedere il Registro di carico e scarico degli oli esausti e il contratto con ditta autorizzata al ritiro degli stessi.

Più in generale, il Concessionario è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal contratto Rep. N. 708/2012, come modificato ed integrato dal contratto Rep. N. 714 del 15.03.2017, e relativo C.S.O., in quanto compatibili con l'attività oggetto del presente Contratto.

#### **Art. 16 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente Contratto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei casi espressamente previsti dal presente contratto nonché nei casi individuati dall'art. 24 del Contratto Rep. N. 708 del 2012.

In caso di risoluzione, il Politecnico si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal Concessionario il rimborso di eventuali spese sostenute. Il Politecnico inoltre si riserva di differire la restituzione della cauzione definitiva, sino alla quantificazione del danno che il Concessionario è tenuto a risarcire.

#### **Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBCONCESSIONE**

È vietata la cessione del presente Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È consentito al Concessionario, nell'ambito della propria autonomia di gestione, affidare in appalto lavori o servizi, nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 18 – ASSICURAZIONI E CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono derivare dall'attività oggetto del presente atto, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell'impresa, verificatosi nelle aree di pertinenza della Concessione.

A tal fine il Concessionario ha stipulato con Unipol Assicurazioni la polizza assicurativa n. 1/767/80/566653169/27 del 28/08/2012; tale documento conservato in originale agli atti dell'Amministrazione, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente Atto.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal presente Atto, si intende prestata la fideiussione n. 1/767/96/56666390, rilasciata da Unipol Assicurazioni Agenzia di Bologna spec.g.c., avente validità fino all' 01/10/2024. Tale documento, conservato in originale agli atti dell'Amministrazione, costituisce parte integrante del presente Atto.

#### **Art. 19 - DIVIETI**

Non possono essere installati presso il bar/tavola calda jukebox, videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe. All'interno degli spazi oggetto della Concessione il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

È vietata la somministrazione di bevande superalcoliche: si definisce bevanda superalcolica ogni bevanda con gradazione superiore al 21% di alcool in volume.

Si precisa che la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica potrà essere vietata in relazione all'evoluzione della normativa nazionale, regionale o locale.

#### **Art. 20 – FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie relative alla presente Concessione sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

#### **Art. 21 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Tutti gli eventuali oneri, compresi quelli tributari, e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Atto sono posti a carico del Concessionario.

#### **Art. 22 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rimanda alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, al Contratto Rep. N. 708 del 03.12.2012, come modificato ed integrato dal contratto Rep. N. 714 del 15.03.2017 e relativo C.S.O.

#### **Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI**

Le spese inerenti la stipulazione del presente contratto, comprese le spese di bollo e di registro, sono interamente a carico del Concessionario.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 6 DM 17 giugno 2014.

La registrazione del contratto avverrà in via telematica in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/1986.

#### **Art. 24 - ALLEGATI**

Son materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:

Allegato 1: Estratto visura

Allegato 2: Planimetria locali

Allegato 3: Elenco beni

Allegato 4: Grammature minime dei prodotti

Allegato 5: Listino prezzi

Allegato 6: Elenco personale Società SMAD (ex gestore)

Sono parte integrante e sostanziale del presente Atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- il contratto Rep. N. 708 del 03.12.2012, come modificato ed integrato dal contratto Rep. N. 714 del 15.03.2017 ed il capitolato speciale d'oneri ad esso allegato;
- la cauzione definitiva prestata a mezzo di polizza fideiussoria n. 1/767/96/56666390, rilasciata da Unipol Assicurazioni Agenzia di Bologna spec.g.c., avente validità fino a 01/10/2024;
- la polizza assicurativa n. 1/767/80/566653169/27 del 28/08/2012 rilasciata da Unipol Assicurazioni.

Torino, 15 marzo 2017

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Dott. Aldo Tommasin

Per il Concessionario

Il Consigliere Delegato con poteri di rappresentanza

Sig.ra Sabrina Mosesso

**Allegati**

...OMISSIS...